



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 15/12 del 20.4.2023

Linee di indirizzo contenenti criteri e modalità di erogazione e rendicontazione di contributi regionali a sostegno degli enti operanti nel campo della non autosufficienza e disabilità grave. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1.

1. Riferimenti normativi e beneficiari degli interventi

La legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 prevede il finanziamento delle attività di specifici enti operanti nel settore della disabilità e della non autosufficienza.

2. Attività finanziate

Sono finanziate le attività progettuali, coerenti con le finalità istituzionali dei singoli enti, che promuovono la permanenza nel proprio domicilio delle persone, il potenziamento delle sfere di autonomia degli individui e lo sviluppo di modalità di vita indipendente.

I progetti presentati devono contenere:

- la descrizione analitica delle attività che saranno realizzate dall'ente a favore delle persone con disabilità grave o non autosufficienti per promuovere la permanenza nel proprio domicilio, il potenziamento delle sfere di autonomia e lo sviluppo di modalità di vita indipendente;
- l'indicazione degli obiettivi perseguiti, dei risultati attesi e degli strumenti di monitoraggio adottati;
- il cronoprogramma annuale delle attività e l'indicazione delle risorse umane e materiali destinate alla realizzazione del progetto;

Le attività progettuali finanziate, che dovranno prevedere la fruizione gratuita degli interventi da parte delle persone con disabilità grave o non autosufficienti beneficiarie delle attività progettate.

Il contributo concesso è incompatibile con altri contributi pubblici finalizzati alle stesse attività progettuali finanziate.

3. Modalità di accesso ai contributi

Il legale rappresentante dell'ente presenta specifica istanza con la quale manifesta la volontà di accedere al finanziamento previsto dalla legge regionale n. 1/2023.

L'istanza di finanziamento dovrà essere presentata compilando il modello di domanda e relativi allegati che saranno predisposti con proprio atto dalla Direzione generale delle Politiche Sociali.

L'istanza di finanziamento deve specificare la natura giuridica dell'ente, l'iscrizione in eventuali albi e registri, la sede legale e operativa, le generalità del legale rappresentante, il numero degli associati al 31 dicembre dell'anno precedente, l'elenco nominativo del personale dipendente, volontario, collaboratori e relative mansioni, l'elenco delle sedi operative articolate sul territorio regionale, il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

numero di conto corrente con le coordinate e IBAN intestato all'ente destinatario del finanziamento e codice fiscale.

All'istanza deve essere allegata copia dell'atto costitutivo dell'ente e dello statuto con l'indicazione degli organi statutari e dei relativi verbali di nomina.

All'istanza di finanziamento deve essere allegato inoltre:

- a) la garanzia fideiussoria, come di seguito descritta, qualora si chieda l'anticipazione;
- b) la descrizione delle attività: programma annuale illustrativo e dettagliato dell'attività che l'Ente intende svolgere con il contributo richiesto, specificando, per ciascuna iniziativa proposta: gli ambiti di azione, che dovranno essere ricompresi tra quelli di cui al precedente punto "Attività finanziate", la descrizione dell'attività, gli obiettivi perseguiti, i destinatari, il contesto territoriale e sociale, la durata, le fasi e i tempi di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali che si prevede di utilizzare, le attività di pubblicizzazione previste;
- c) il piano finanziario preventivo, redatto a pareggio, articolato in macro voci di spesa e nel rispetto delle percentuali indicate nelle presenti linee di indirizzo. Eventuali diversi riparti percentuali devono essere motivati dalla peculiarità delle attività da porre in essere tuttavia ciascuna macrovoce di spesa non può comunque superare il 50% del contributo richiesto. Nel caso di contributi per spese di investimento (tabella E della L.R. n. 1/2023) il piano finanziario dovrà indicare il valore del bene mobile finanziato

Il contributo viene assegnato a seguito verifica della documentazione e trasferito previa stipula della convenzione tra amministrazione regionale e beneficiario.

4. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili tutte le spese sostenute per la realizzazione del programma di attività finanziate nell'anno e contenute nel preventivo di cui al precedente punto.

Le spese ammissibili sono raggruppate nelle seguenti macro voci di spesa:

- spese per il personale dipendente, volontario, consulenze e collaborazioni esterne (nel limite massimo del 40% del contributo concesso);
- spese generali di funzionamento e acquisto di servizi (nel limite massimo del 30% del contributo concesso);
- spese per l'acquisto di attrezzature e beni durevoli (nel limite massimo del 20% del contributo concesso);
- spese per oneri diversi necessari alla realizzazione delle attività programmate (nel limite massimo del 10% del contributo concesso).

I locali della sede del beneficiario devono essere di proprietà dello stesso o locati a proprio nome con regolare contratto di locazione, registrato a norma di legge, inoltre devono essere aperti al pubblico e adibiti esclusivamente a fini statutari e devono essere chiaramente identificabili attraverso apposita segnaletica riportante la denominazione dell'organizzazione, i recapiti telefonici e gli orari di apertura al pubblico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le attrezzature e i beni durevoli acquistati con il contributo regionale sono obbligatoriamente iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e nei libri inventari dell'ente beneficiario e rimangono vincolate all'esercizio delle attività nel territorio regionale per almeno cinque anni a partire dalla data di iscrizione in tali registri.

Nel caso di contributo per spese di investimento (tabella E della L.R. n. 1/2023) sono ammissibili anche spese correnti, nella misura massima del 10% del contributo, per oneri strettamente correlati all'uso dello bene mobile finanziato. L'acquisto di beni da parte del beneficiario deve aversi previo confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. La Direzione generale delle Politiche Sociali può ricorrere all'analisi dei prezzi praticati sul mercato e ammettere solo il valore medio rilevato.

Sono ammissibili le spese sostenute nell'anno finanziario (dal 1 gennaio al 31 dicembre) cui fa riferimento il finanziamento autorizzato.

5. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese:

- di natura personale e di mera liberalità (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, donazioni, ecc.);
- per investimento (es. acquisto o ristrutturazione di beni immobili; acquisto di beni usati; manutenzione di beni mobili o immobili);
- non finalizzate alla realizzazione dell'intervento finanziato e comunque non ricomprese nell'ambito delle spese ammissibili di cui al precedente punto 4;
- per rimborsi forfettari di qualsiasi genere e quelle sostenute dal personale dipendente, volontario, collaboratore, dai dirigenti, dai componenti gli Organismi Statutari (Amministrativo, Sindacale, ecc.) per recarsi presso la sede dell'Ente o in luoghi situati nel medesimo Comune.

6. Modalità di erogazione del finanziamento

Il beneficiario, coerentemente con le modalità ed i termini di cui alla convenzione sottoscritta a seguito dell'approvazione della previsione di spesa, deve trasmettere all'Amministrazione Regionale, la richiesta di erogazione secondo le seguenti modalità:

- erogazione dell'anticipazione. Il beneficiario che intenda avvalersi della facoltà di richiedere l'erogazione anticipata di una quota parte del contributo accordato nell'anno dovrà presentare la richiesta corredata da idonea garanzia fideiussoria. L'anticipazione potrà essere richiesta una sola volta e non potrà essere superiore al 60% del finanziamento concesso;
- erogazione intermedia. L'erogazione intermedia pari al 30% del contributo annuale concesso potrà essere erogata a seguito dell'esito positivo delle verifiche amministrative sull'anticipazione;
- erogazione del saldo finale. La richiesta di erogazione del saldo finale deve pervenire all'Amministrazione Regionale entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività annuali (31



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dicembre). Il saldo spettante sarà corrisposto alla conclusione della verifica amministrativa della rendicontazione.

7. Rimodulazioni delle previsioni delle spese

Eventuali modifiche della programmazione della spesa approvata, che non alterino le finalità del finanziamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione regionale a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale l'amministrazione regionale esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.

Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle tipologie di attività finanziate, con le seguenti regole:

- all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte dell'amministrazione;
- entro i limiti del 10% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione all'amministrazione;
- superiori al 10% previa autorizzazione da parte dell'amministrazione.

8. Obblighi di pubblicazione

Il contributo concesso dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione (rapporti con la stampa, enti e altri soggetti, nonché manifesti, volantini, inviti, brochure, pubblicazioni, documenti, ecc.) dove verrà riportato il logo istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Il presente contributo è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge n. 124/2017, art. 1, comma 125.

9. Garanzia fideiussoria

La garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata da Banche censite negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia (ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 TU Bancario e ss.mm.ii.), da imprese di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell'UE che sia stata abilitata ad operare in Italia autorizzate dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni (ai sensi della L. n. 348/1982 e ss.mm.ii.), da intermediari finanziari e confidi maggiori iscritti nell'elenco speciale di cui al vigente art. 106 (vecchio art. 107) del D.Lgs. n. 385/1993 così come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010.

Il Garante dovrà aver onorato eventuali altri impegni con la Regione Autonoma della Sardegna e non dovrà essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti autorità nazionali e comunitarie.

È necessario che il soggetto che intende rilasciare la garanzia non sia censito in una delle liste di anomalia tenute dalla Banca d'Italia: soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione / soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La garanzia dovrà essere costituita per un importo pari al 60% del valore complessivo del contributo, maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente e dovrà necessariamente prevedere il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni lavorativi e la rinuncia formale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice civile.

Il mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del Codice civile. La garanzia fideiussoria rimarrà valida prescindendo dall'eventuale assoggettamento a fallimento o ad altra procedura concorsuale del Beneficiario.

La garanzia fideiussoria dovrà avere efficacia dalla data di rilascio fino all'atto liberatorio dell'Amministrazione che potrà avvenire solo a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'intervento.

Nel caso in cui i beneficiari del contributo non ottemperino agli adempimenti previsti dalle presenti linee di indirizzo e non siano riconosciute (in toto o in parte) le spese esposte nel rendiconto finale, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme non dovute anche attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria.

10. Modalità di rendicontazione

La rendicontazione della spesa complessiva annuale dovrà essere resa, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività annuali, che deve aversi non oltre il 31 dicembre di ciascuna annualità finanziata, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e contenere la documentazione riferita all'ammontare del contributo concesso così articolata:

- la relazione sulle attività realizzate da cui risultino i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi predefiniti;
- prospetto finanziario di rendicontazione articolato per macro voce di spesa;
- elencazione dettagliata e ordinata delle spese effettivamente sostenute, articolata per macro voce di spesa (con esplicita riconducibilità al prospetto finanziario di rendicontazione);
- copia delle fatture e/o documenti equipollenti giustificativi delle spese sostenute e relative quietanze, ordinate per macrovoci di spesa e in ordine cronologico, compresi quelli relativi ai rapporti di lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo) e i contratti ad essi collegati;
- attestazione che agli originali delle fatture o altra equipollente documentazione elencata, è stata apposta la dicitura "L.R. n. 1/2023 art. comma Tabella - documento di spesa contabilizzato sul rendiconto relativo all'anno (indicare l'anno di competenza del contributo)"; che le fatture e documenti equipollenti risultano regolarmente pagate nell'ammontare, nelle date e secondo le modalità indicate; che sulle stesse spese non sono stati concessi altri benefici pubblici.

Con riferimento alle spese per il personale non dipendente dovrà essere trasmessa inoltre la copia delle specifiche lettere d'incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate e contenenti:

- a) durata della prestazione di lavoro;
- b) contenuti, obiettivi ed eventualmente l'indicazione dei risultati della prestazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) le caratteristiche del corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese.

Tutta la documentazione di spesa prodotta deve essere fiscalmente valida, intestata al beneficiario e quietanzata dal fornitore.

Agli originali delle fatture o altra equipollente documentazione di spesa deve essere apposta la dicitura "L.R. n. 1/2023 art. comma Tabella - documento di spesa contabilizzato sul rendiconto relativo all'anno (indicare l'anno di competenza del contributo)".

Tutta la documentazione originale sarà conservata per almeno 5 anni presso la sede del beneficiario e sarà a disposizione per eventuali controlli da parte dell'amministrazione regionale.

Le linee di guida per la rendicontazione saranno predisposte con proprio atto dalla Direzione generale delle Politiche Sociali.

L'amministrazione regionale provvederà a un monitoraggio periodico delle attività finanziate.